

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE TRIB	UTARIA PROVINCIALE	
	DI TARANTO		SEZIONE 2
riur	nita con l'intervento dei Signo	ri:	
	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente e Relatore
	CATAPANO	GIUSEPPE	Gludice
	EPIFANI	REMO	Gludice
	- 4 4		و و المعالمين ال
			STATOMAN
ha	emesso la seguente		
		SENTENZA	
	sul ricorso n. 1784/2018 lepositato il 03/12/2018		
C	ontro:		21849/000 IRPEF-ALTRO 2011
	3.ENTRATE - RISCOSSIC		
	avverso AVVISO DI INTIM contro:	IAZIONE n° 106201890026	21849/000 IRPEF-ALTRO 2011
	3. ENTRATE DIREZIONE A PLATEJA 30	PROVINCIALE DI TARAN	то
рі	roposto dal ricorrente:		
	feso da: ONTANARO VITO		

C.SO UMBERTO I N. 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1784/2018

UDIENZA DEL

16/05/2019 ore 09:00

N° / 2 / 8

PRONUNCIATA IL:

1 6 MAG. 2019

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

9 LUG, 2019
Il Segretario

ANTONIA LASALANDRA
AREAN - F4

AND AROUND AREA TO

RG 1784\2018 MARANGI F.\AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

La parte istante, depositava tempestivo ricorso (RG 717842018) a questa Commissione con il quale impugnava l'intimazione di pagamento emessa dal Concessionario per conto dell'Agenzia delle Entrate e per imposta, sanzioni ed interessi Irpef 2011 di cui al precedente avviso di accertamento ivi indicato.

Eccepiva la mancata notificazione del pregresso avviso di accertamento posto a base dell'impugnata intimazione di pagamento, il difetto della motivazione, l'omessa allegazione dell'avviso di accertamento, l'omessa instaurazione del contraddittorio e la illegittimita' dell'atto per inversione dell'onere della prova.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, si opponeva al ricorso ed esibiva copia del duplicato dell'avviso di accertamento che assumeva essere stato notificato il 01.12.2016 a mani di persona qualificata atta a riceverla.

Parte ricorrente depositava note illustrative con cui contestava la notificazione dell'avviso di accertamento e ne evidenziava la sua illegittimita'.

Accolta la domanda cautelare, alla udienza di merito, la Commissione, sentite le parti presenti ed il Relatore, riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione rileva che il ricorso e' fondato.

La copia del duplicato esibito dall'Ufficio non consente di ritenere che, in data 01.12.2016, sua stato effettivamente spedito l'avviso di accertamento posto a base dell'impugnata intimazione.

Manca, infatti, in detto duplicato ogni riferimento al numero cronologico dell'avviso di accertamento che si assume notificato che, peraltro, non risulta neppure esibito in giudizio con la conseguenza che, l'avviso di ricevimento esibito dall'Ufficio non e' neppure idoneo a fornire al prova che, con lo stesso, sua stato effettivamente notificato quell'avviso di accertamento.

Inoltre, l'Ufficio non ha fornito prova dell'invio e della ricezione della successiva CAN, necessaria tutte le volte in cui il plico contenente l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, persona diversa che ha anche dichiarato che il giorno 01.12.2016 si trovava in altro luogo, diverso dalla abitazione del ricorrente, e, quindi, non avrebbe potuto ricevere il plico contenete l'avviso di ricevimento.

Dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso.

P.O.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e compensi di giudizio che liquida in gomplessivi €. 5.000,00 oltre accessori e rimborso Contributo Unificato.

TARANTO di 1 6 MAG. 2019

14 PRESIDENTE. RELATORE

1

